

C12181 - F2i ER 1/BIOENERGY CASEI GEROLA-ENEL GREEN POWER FINALE EMILIA-POWERCROP-NEWCO MERCURE

Provvedimento n. 27303

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società F2i ER 1 S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 23 luglio 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. F2i ER 1 S.p.A. (di seguito anche "F2i") è una società controllata da F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture, istituito e gestito da F2i SGR S.p.A. ("F2i SGR"). Quest'ultima è una società di gestione del risparmio attiva nella gestione, oltre che del già citato Secondo Fondo, anche del Terzo Fondo F2i. La strategia di investimento dei fondi in questione si concentra in particolare su partecipazioni in imprese attive, principalmente in Italia, nei settori infrastrutturali quali: la generazione di energia elettrica; la distribuzione di gas; la gestione aeroportuale; la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni; la fornitura di prestazioni sociosanitarie e ospedaliere; la gestione del servizio idrico integrato.

Il capitale di F2i SGR è detenuto da diversi soggetti di natura finanziaria (tra cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.). Nel 2017 F2i SGR ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa [1-2]¹ miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] realizzati in Italia.

2. Bioenergy Casei Gerola S.r.l. (di seguito anche "Bioenergy") è una società controllata da Enel Green Power S.p.A. attiva nella produzione e vendita di energia elettrica da biomasse tramite un impianto sito a Casei Gerola (PV), tuttora in fase di autorizzazione. Bioenergy nel 2017 non ha realizzato alcun fatturato.

3. Enel Green Power Finale Emilia S.r.l. (di seguito anche "EGP Finale") è una società titolare della centrale sita nel comune di Finale Emilia (MO) e alimentata con biomassa rinnovabile, di origine agricola, controllata da Enel Green Power S.p.A.. La società nel 2017 ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [10-30] milioni di euro.

4. Powercrop S.r.l. (di seguito anche "Powercrop") è una società che ha come oggetto lo sviluppo, la promozione e la realizzazione di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la produzione di biomasse per la produzione di energia. Powercrop risulta attualmente controllata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. e da Agriholding S.r.l.. Inoltre, la società detiene, attraverso le proprie controllate Powercrop Russi S.r.l., Powercrop Macchiareddu S.r.l., due impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di origine agricola tuttora in costruzione site rispettivamente a Russi (RA) e Assemini (CA). La società nel 2017 ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [inferiore a 1 milione] di euro.

5. Mercure è un ramo di azienda di Enel Produzione S.p.A., che comprende un impianto alimentato a biomasse sito nel comune di Laino Borgo (CS). La società nel 2017 ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [30-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. La comunicazione in esame riguarda la acquisizione del controllo delle società Bioenergy, EGP Finale, Powercrop (con le relative controllate), nonché del ramo di azienda Mercure (che verrà conferito in una apposita società di nuova costituzione, Newco Mercure) da parte di F2i. La acquisizione di Powercrop [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

I mercati rilevanti

8. In ragione dell'operatività delle società acquisite nell'ambito dell'Operazione, quest'ultima coinvolge il settore della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, proveniente sia da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili.

9. L'estensione geografica di detto mercato è da ritenersi sovraregionale, articolandosi in particolare in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna)². In particolare, considerata l'operatività delle imprese e dei rami di azienda target, la presente Operazione coinvolge le macro-zone Nord, Sardegna e Sud.

10. L'Operazione riguarda, in misura residuale e transitoria, anche il mercato della produzione e commercializzazione di biomasse per la generazione di energia. L'estensione geografica di tale mercato, costituito da un'offerta estremamente frammentata, potrebbe essere sovra-nazionale o maggiormente ristretta³.

Gli effetti dell'Operazione

11. L'Operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, in alcuna delle macro-zone coinvolte, in quanto le sovrapposizioni orizzontali sono del tutto minime. In base alle stime delle quote di mercato fornite dalle Parti (sia in termini di potenza efficiente lorda che di volumi di produzione), infatti, le Parti verrebbero a detenere una quota di mercato congiunta inferiore in ogni caso a [inferiore all'1%] nella macro-zona Nord, a [1-5%] nella macro-zona della Sardegna e [1-5%] nella macro-zona Sud. A fronte di ciò, si rileva come nel mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica sono presenti noti e qualificati concorrenti quali, tra gli altri, Enel, Eni ed Edison.

12. Per quel che riguarda il mercato della produzione e commercializzazione di biomasse per la produzione di energia, in cui F2i è presente in tale mercato tramite la società Fores Italia S.r.l. (di cui detiene il co-controllo), l'unica società acquisita attiva in tale mercato, Powercrop, realizza allo stato un fatturato minimo (cfr. *supra*) e la produzione di tale società sarà in ogni caso destinata al consumo interno dei citati impianti di Russi e Macchiareddu nel momento in cui questi ultimi entreranno in esercizio.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in alcuno dei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² [Cfr. C12127 – EP Power Europe / Biomasse Italia-Biomasse Crotone, provv. n. 26861 del 22 novembre 2017 in Boll. 47/2017 e C12101 - F2I ER 1/SETTE SOCIETÀ DI VERONAGEST Provvedimento n. 26684, del 19 luglio 2017 in Boll. 30/2017.]

³ [Cfr. C9188 – Lauro Ventiquattro/Società Financière de Controle/Glibal Wood, provv. n. 18128 del 13 marzo 2008 in Boll. 47/2017.]